

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, RELATIVO AI SERVIZI DI SECURITY, CUSTODIA NOTTURNA E CONTROLLO ACCESSI DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DI PROMOZIONE ECONOMICA, DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CARPI IN LUOGHI PUBBLICI E PRESSO ISTITUTI CULTURALI – PER IL PERIODO INDICATIVO DAL 1 MAGGIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 COMPRESO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI CONSIP.

PREMESSA

Ogni anno il Comune di Carpi realizza un programma articolato di attività di promozione economica del territorio, eventi culturali, musicali, di spettacolo e di intrattenimento presso i diversi luoghi/spazi del centro storico cittadino, nelle frazioni, parchi cittadini e presso gli istituti culturali. Per tali attività si rende necessaria la presenza di personale addetto ai servizi di security, di custodia notturna e di controllo accessi in luoghi pubblici e presso istituti culturali, per garantire i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa nazionale e/o regionale in materia di manifestazioni pubbliche oltre che, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica emergenziale, in ambito di mantenimento e monitoraggio delle misure anti-contagio da COVID-19.

Normativa specifica di riferimento:

- r.d. 18 giugno 1931 n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ";
- d.m. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- d.m. 6 ottobre 2009 "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94" (C.d. decreto Maroni);
- d.p.r 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;
- D. lgs. n. 50/2016 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla L. n. 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)" e al decreto legge 77/2021
- circolare n. 11001 del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato speciale d'appalto riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della l. 120/2020 e ss.mm.ii., dei servizi di security, custodia notturna e di controllo accessi delle attività culturali e di promozione economica, di intrattenimento e di spettacolo organizzate dal Comune di Carpi in luoghi pubblici e presso istituti culturali, per il periodo indicativo 1 maggio 2022 – 31 dicembre 2023 compreso.

I citati servizi dovranno essere realizzati da un numero adeguato di operatori addetti alla sicurezza formati come da d.m. 6/10/2009 ss.mm.ii, il cui numero richiesto dalla Stazione appaltante varierà in ragione degli eventi e delle manifestazioni, che indicativamente e non esaustivamente potranno essere:

- Concerti musicali;
- Eventi promo-commerciali;
- Rassegne culturali;
- Laboratori didattici;
- Spettacoli vari di intrattenimento;

- Mercati e fiere;
- Allestimenti;
- Eventi sportivi;
- Altri eventi/manifestazioni/servizi analoghi.

ART. 2 - REQUISITI

Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del d. lgs. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti:

Requisiti di ordine generale:

1. L'operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001;

Requisiti tecnico-professionali:

1. essere iscritto agli elenchi delle Prefetture ai sensi dell'art. 134 del r.d del 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS – Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza);
2. avere personale addetto in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dal d.m. 6 ottobre 2009, in attuazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009;
3. avere personale addetto abilitato alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza formati con corsi di livello C: Rischio ELEVATO, ai sensi del d.m. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge 609/96;
4. iscrizione e abilitazione nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Stazione appaltante) al bando "Servizi" area merceologica "Servizi di vigilanza e accoglienza".

Il possesso dei suddetti requisiti generali e tecnico-professionali dovrà essere oggetto di autodichiarazione e dovrà essere mantenuto, a pena di risoluzione di diritto del contratto, per tutta la durata dello stesso, ossia anche in fase esecutiva.

Si ricorda agli operatori economici partecipanti che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere successivamente comprovato dalla Ditta affidataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante gli stessi, su espressa e successiva richiesta della Stazione appaltante, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento di concorrenti.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti.

In caso di raggruppamenti costituenti:

- il preventivo deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa (accompagnato dal documento di identità) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
- occorre inoltre inviare una dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

- conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di presentazione del preventivo.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione del preventivo, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è quantificato in **euro 38.276,00 (oltre IVA)** per complessivi **euro 46.696,72 (IVA 22% compresa)** per il periodo indicativo dal **1 maggio 2022 al 31 dicembre 2023 compreso**.

Nel periodo oggetto del contratto viene **stimata indicativamente** una necessità complessiva di **n. 1720 ore/uomo, suddivise come di seguito:**

- **indicativamente n. 200 ore/uomo per servizi di custodia notturna (quantificate in euro 18,00/h ciascuna);**
- **indicativamente n. 220 ore/uomo per servizi di controllo accessi (quantificate in euro 15,80/h ciascuna);**
- **indicativamente n. 1300 ore/uomo di servizi di steward (addetti servizio di controllo attività di intrattenimento e spettacolo (c.d. decreto Maroni) quantificate in euro 24,00/h ciascuna).**

Si precisa sin da ora che le tariffe orarie per i servizi di cui sopra saranno applicate indistintamente in caso di giornata festiva e feriale, diurna, serale o notturna. In ogni caso non sarà prevista alcuna maggiorazione di prezzo orario in caso di servizi effettuati nel corso di festività.

La decorrenza delle previsioni contenute nell'accordo quadro partirà in ogni caso dalla data della stipula dell'Accordo Quadro in oggetto (indicativamente prevista nel mese di maggio 2022), fino al 31.12.2023 compreso.

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per la Ditta affidataria motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'accordo quadro, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

È facoltà della Stazione appaltante, se motivata, di procedere alla consegna dei servizi nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nel preventivo presentato dal concorrente. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato, ad esclusione della sola IVA.

La ditta affidataria, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nell'avviso e nel capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.

ART. 4 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO

Trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 139.000,00 è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021.

La presente indagine esplorativa di mercato (espletata al fine di implementare il principio di concorrenzialità, quand'anche l'importo stimato a base di offerta permetta di procedere anche senza previa consultazione di più operatori) è volta all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere al successivo perfezionamento del contratto d'appalto di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art.54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021, tramite una Trattativa Diretta sul MePA di Consip, bando "Servizi" – "Servizi di vigilanza e accoglienza".

L'affidamento verrà effettuato con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, individuato mediante percentuale unica di sconto sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del d. lgs. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate.

La Stazione Appaltante, una volta ricevuti ed esaminati i preventivi di spesa, procederà alla conclusione di un accordo quadro con il miglior offerente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della l. 120/2020, mediante trattativa diretta su MePA di Consip.

L'affidamento verrà effettuato in base al criterio del minor prezzo, individuato mediante percentuale unica di ribasso sul valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro quantificato in euro **38.276,00 (oltre IVA) per complessivi euro 46.696,72 (IVA 22% compresa)**, come indicato all'art. 3 del presente capitolato.

Alla Ditta affidataria verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d. lgs 50/2016.

Si precisa che in sede di singoli contratti discendenti e conseguente fatturazione la percentuale unica di ribasso offerta verrà applicata, a seconda dei servizi richiesti, sulle tariffe ore/uomo indicate per ciascuno di essi all'art. 3 del presente capitolato.

Resta fermo che la presente richiesta di offerta non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere a non affidare i servizi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

ART. 5 – MODALITA' E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Nell'ambito dei servizi di security, custodia notturna e di controllo accessi affidatele, le prestazioni, indicative e non esaustive, che la Ditta affidataria dovrà svolgere sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

Servizi	Prestazioni
SERVIZI DI SECURITY (servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo – c.d. decreto Maroni)	<ul style="list-style-type: none">- controllare gli eventuali varchi protetti da jersey per impedire l'accesso di automezzi alle aree definite per ogni evento, anche tramite gestione e movimentazione di automezzi forniti dalla stazione appaltante;- controllare l'accesso del pubblico all'ingresso dell'area di spettacolo/manifestazione, anche tramite l'utilizzo di scanner metal detector manuali a paletta e contapersone, alle aree definite per ogni evento dal relativo piano di gestione delle emergenze, anche al fine di evitare assembramenti;- controllare eventuali documenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il certificato verde) e condizioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la misurazione della temperatura corporea) con eventuale strumentazione a carico dell'appaltatore, richiesti dalla normativa in vigore per l'accesso ai luoghi di spettacolo;- controllare, attraverso il rilascio e il ritiro di contromarche o di regolare biglietto di ingresso, che la capienza definita per ogni evento dal relativo piano di gestione delle emergenze sia rispettata;- gestire il pubblico nelle eventuali situazioni di emergenza che si dovessero presentare per ogni evento.
Custodia notturna	<ul style="list-style-type: none">- servizio di sorveglianza e guardiania notturna volto a salvaguardare l'integrità di beni immobili o altri beni materiali da possibili minacce nelle ore della notte (furti, danni ecc)
Controllo accessi	<ul style="list-style-type: none">- controllare gli accessi all'interno di un'area delimitata, al fine di evitare assembramenti;- controllare eventuali documenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il certificato verde) e condizioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la misurazione della temperatura corporea) con eventuale strumentazione a carico dell'appaltatore, richiesti dalla normativa in vigore per l'accesso ai luoghi di spettacolo;- gestire gli avventori nelle eventuali situazioni di emergenza che si dovessero presentare

A tal fine la Ditta affidataria sarà obbligata a mettere a disposizione, a seconda della tipologia del servizio richiesto:

- personale abilitato alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza formato con corsi di livello C: Rischio ELEVATO, ai sensi del d.m. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge 609/96;

- personale in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dal d.m. 6 ottobre 2009 e ss.mm.ii;

- personale con adeguato "dress code" in base alla tipologia dell'evento/iniziativa per il quale è richiesto il servizio.

L'operatore economico, inoltre, dovrà fornire n. 1 coordinatore per ogni richiesta di servizio, ricompreso nel numero degli operatori addetti allo stesso.

Gli addetti formati come da d.m. 6 ottobre 2009 ss.mm.ii hanno il compito di fare accedere il pubblico in base alla capienza determinata dal permesso di pubblico spettacolo rilasciato dall'Ufficio Comunale competente.

I servizi richiesti alla Ditta affidataria potranno svolgersi in differenti luoghi della Città di Carpi, comunicati di volta in volta dal direttore dell'esecuzione del servizio sulla base delle esigenze specifiche delle singole manifestazioni/eventi che verranno realizzati, e che potranno comprendere gli spazi del centro storico, delle frazioni, dei parchi pubblici, istituti culturali, auditorium e piazze.

Pertanto, la precedente descrizione dei luoghi è da ritenersi indicativa e non vincolante per la Stazione appaltante, che avrà la facoltà di integrare le richieste in base alle esigenze degli eventi/iniziative che saranno programmati in corso d'anno, senza oneri aggiuntivi.

Come indicato all'art. 2 del presente capitolato, nel periodo oggetto del contratto viene **stimata indicativamente** una necessità complessiva di **n. 1720 ore/uomo, suddivise come di seguito:**

- **indicativamente n. 200 ore/uomo per servizi di custodia notturna (quantificate in euro 18,00/h ciascuna);**
- **indicativamente n. 220 ore/uomo per servizi di controllo accessi (quantificate in euro 15,80/h ciascuna);**
- **indicativamente n. 1300 ore/uomo di servizi di steward (addetti servizio di controllo attività di intrattenimento e spettacolo (c.d. decreto Maroni) quantificate in euro 24,00/h ciascuna).**

Il numero di ore indicativo dei servizi è stato stilato sulla base dello storico della programmazione annuale, e potrà subire variazioni, sempre nel rispetto del valore complessivo del contratto.

Il numero dei servizi verrà stabilito in base alle effettive esigenze evidenziate per i vari eventi/iniziative/attività da organizzare.

Il numero dei servizi richiesti sarà esattamente indicato nelle richieste di volta in volta inviate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da un suo assistente delegato alla Ditta affidataria.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non assegnare anche parzialmente uno o più dei servizi sopra riportati: in tale evenienza, le ore/uomo non utilizzate potranno essere richieste in aggiunta al computo indicativo ore/uomo delle altre prestazioni.

Le modalità e le tempistiche con cui la Stazione Appaltante provvederà a richiedere i servizi specifici saranno più compiutamente disciplinate dai singoli contratti discendenti dall'Accordo Quadro, comunque coerenti con le seguenti prescrizioni:

- i servizi saranno richiesti via posta elettronica con anticipo di almeno 1 settimana rispetto alla data di svolgimento.
- in casi eccezionali, potranno essere richiesti servizi aggiuntivi o sostitutivi a carattere di urgenza, entro le 24 ore precedenti il servizio, sempre mediante posta elettronica preceduta da richiesta telefonica ad un riferimento indicato dalla Ditta affidataria.

Saranno concordati periodici incontri per condividere le soluzioni da adottare relativamente alla complessità degli interventi e servizi richiesti.

Si rende noto che per ogni evento con un pubblico superiore a 200 persone il numero degli addetti verrà prescritto dal relativo permesso di pubblico spettacolo rilasciato dai competenti Uffici Comunali.

Qualora tale permesso dovesse essere rilasciato nell'immediatezza dell'evento la Ditta affidataria dovrà comunque garantire il numero degli addetti necessari senza eccezioni di sorta.

I servizi oggetto dell'offerta dovranno essere espletati in relazione all'allestimento e alla gestione degli spettacoli, delle attività culturali e di promozione economica promosse dalla Stazione appaltante o anche promosse da terzi e a vario titolo sostenute dalla Stazione appaltante.

Si rende noto che, in caso di **ANNULLAMENTO** dell'evento/iniziativa/attività:

- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata precedentemente le 24 ore antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, alla Ditta affidataria non verrà riconosciuto alcun compenso per i servizi programmati e non svolti;**
- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata precedentemente le 9 ore antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, la Ditta affidataria riceverà il 50% del compenso per il servizio programmato e non svolto;**
- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata successivamente le 9 ore antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, la Ditta affidataria riceverà il 100% del compenso per il servizio programmato anche se non svolto.**

Resta inteso che, qualora la sospensione degli eventi disposta in conseguenza dei provvedimenti normativi anti-contagio emanati dalle autorità sovraordinate dovesse far ritenere non possibile in tempi ragionevolmente certi il recupero delle suddette giornate annullate, la Stazione Appaltante nulla dovrà alla ditta affidataria per le giornate di servizio programmate e non svolte.

Per gli eventi di pubblico spettacolo, rimane a carico dell'affidataria la trasmissione via pec almeno 24 ore prima dell'inizio dell'evento/iniziativa dell'elenco del personale da impiegare per ogni singolo evento, con riportato il numero di iscrizione in Prefettura di ogni addetto da inoltrare a:

- Commissariato di Polizia di Carpi
- Gabinetto della Questura di Modena
- Prefettura di Modena
- Comune di Carpi

ART. 6 – EVENTUALI SERVIZI RICHIESTI DA SOGGETTI TERZI

In aggiunta a quanto previsto nel presente appalto, a seguito di autorizzazione del Committente, potranno essere eventualmente svolti dall'Appaltatore ulteriori servizi destinati a:

- soggetti terzi, organizzatori di eventi e manifestazioni patrocinati dal Comune di Carpi, da fatturare direttamente a tali soggetti terzi.
- soggetti terzi, organizzatori di eventi e manifestazioni in collaborazione con il Comune di Carpi, da fatturare all'Ente stesso.

In tali limitati casi, l'Appaltatore si impegna a svolgere detti servizi alle stesse condizioni economiche e organizzative definite per la stazione appaltante.

ART. 7 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di singola fattura corrispondente al singolo contratto discendente disposto dalla Stazione appaltante. La fattura dovrà contenere nella descrizione il titolo dell'evento e/o iniziativa cui si riferisce (*per es: Festa del racconto, Carpi Estate ecc*).

Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l'impegno di spesa.

Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall'esito positivo delle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la Ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento, nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica dei seguenti dati:

- del CIG (codice identificazione gara del Comune di Carpi);
- dell'impegno spesa;

- del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3.

Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell'indicazione del CIG comunicato.

La Stazione appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la Ditta affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto dello sconto presentato, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dalla Stazione appaltante solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010.

Le fatture, intestate al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata fornitori@pec.comune.carpi.mo.it e dovranno contenere il codice CIG.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dagli artt. 111 e 112 del d. lgs. 50/2016, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta affidataria e degli eventuali subappaltatori.

La Stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

La Stazione appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d. lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione del

contratto, la Stazione appaltante tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del d. lgs. 50/2016.

Il mancato rispetto degli obblighi citati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere del Comune di Carpi, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi, IBAN IT49C0200823307000028474373, a titolo di pegno, a favore del Comune di Carpi; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Comune di Carpi) con le seguenti coordinate: Tesoreria dell'Unione del Comune di Carpi, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IT49C0200823307000028474373.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del d. lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del d. lgs. 50/2016.

La ditta affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10/04/2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Al termine del rapporto la stazione appaltante procederà allo svincolo definitivo della garanzia, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

ART. 9 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Qualora la Ditta affidataria, senza giusta causa, non esegua ovvero non completi il servizio con le modalità e i tempi stabiliti all'art. 5 del presente capitolato, la Stazione appaltante potrà applicare una penale dell'1 per mille dell'importo del contratto discendente per ogni servizio non espletato rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine.

La Stazione appaltante applicherà la penale fino al 10% dell'importo del contratto discendente nei seguenti casi:

- qualora la Ditta affidataria, senza giusta causa, si renda responsabile di gravi inadempienze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata messa a disposizione del numero di operatori richiesti, mancato completamento del servizio con i tempi e le modalità stabiliti all'art. 4 del presente capitolato);
- in caso di ingiustificato ritardo nell'attivazione del servizio superiore a 30 minuti dall'orario prestabilito;

L'applicazione della penale sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti o con escussione della cauzione definitiva riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto.

La contestazione delle inadempienze sarà eseguita via pec a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto all'indirizzo indicato dalla Ditta affidataria in sede di gara.

La Ditta affidataria, entro il termine che sarà indicato nella comunicazione, potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; la Stazione appaltante si riserverà la facoltà di controllare l'avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione rilevante l'inadempienza a mezzo pec all'indirizzo indicato dalla Ditta affidataria in sede di gara, entro i tre (3) giorni successivi il servizio effettuato e contestato.

Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta affidataria, in uno dei seguenti modi:

- dietro presentazione di nota di credito da parte della Ditta affidataria,
- mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta affidataria a fronte di prestazioni,
- mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta affidataria, la Stazione appaltante incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto in oggetto; qualora la Ditta

affidataria non adempia, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente comunicato alla Ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento o per ogni altra ipotesi di qualsivoglia causa di risoluzione, resta salvo in capo alla Stazione appaltante il diritto ad agire per il risarcimento del danno.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 10 – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, che rappresentano altrettante cause di risoluzione, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC all'indirizzo indicato dalla Ditta affidataria in sede di gara.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso il suddetto termine, la Stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nella esecuzione dell'appalto;
- subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal RUP;
- accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta o di un suo subappaltatore, di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- sospensione o interruzione del servizio da parte della Ditta affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto totale o parziale, fatte salve quelle consentite dalla legge;
- perdita in corso di esecuzione del contratto dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. 50/2016;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- abbandono del servizio da parte della Ditta affidataria; nel qual caso la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In tutti i casi i predetti casi e comunque in qualunque caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata dalla Ditta affidataria riservandosi di agire, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, nelle apposite sedi.

Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all' art. 3 della L. n. 136/2010.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c. 3, Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

In caso di scioglimento consensuale e/o ex lege del contratto d'appalto relativo al presente accordo quadro, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire le prestazioni fino a nuovo affidamento.

ART. 11 – RECESSO

La Stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Ditta affidataria con un preavviso di almeno 20 giorni. In caso di recesso la Ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente effettuate secondo il corrispettivo contrattuale e rinuncia dall'inizio del rapporto ad ogni ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria, ulteriori compensi o indennizzi e/o rimborsi spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

È fatto divieto alla Ditta affidataria di recedere dal contratto.

ART. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E DANNI MATERIALI

Sarà obbligo della Ditta affidataria adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La Ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto dell'appalto ed è tenuta a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, mallevando pertanto il Comune di Carpi - nonché gli amministratori e i dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale scopo la Ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita all'esercizio dell'attività e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:

- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
 - euro 1.000.000,00 per sinistro;
 - euro 1.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - euro 1.000.000,00 per danni a cose;
- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
- l'estensione alla R.C. derivante alla Ditta affidataria per tutti i danni derivanti da fatti, azioni od omissioni di qualsiasi persona - dipendente e non - della cui opera la stessa si avvalga per l'espletamento delle attività;
- l'estensione dell'assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della Ditta affidataria, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'estensione dell'assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Il Comune di Carpi è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta affidataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che

qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La Ditta affidataria dovrà comprovare l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia - almeno 10 gg. prima dell'inizio del servizio – su richiesta dell'Ufficio competente del Comune di Carpi, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico della Ditta affidataria il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la Ditta affidataria stessa dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

ART. 13 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI

La Ditta affidataria è tenuta alla piena e intera osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale di appalto. La Ditta affidataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui i servizi in oggetto appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti.

La Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La Ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.

La Ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

La Ditta affidataria è tenuta altresì all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La Ditta affidataria si obbliga a onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

La Ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il personale della Ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.

Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (d. lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679).

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte della Ditta affidataria ed eventuali subappaltatori è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e delle norme successive in materia di documento di regolarità contributiva.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' vietata altresì la cessione totale o parziale dell'accordo quadro sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Stazione appaltante per il maggior danno arrecato.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

E' ammesso il subappalto secondo la disciplina dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e modifiche successive.

ART. 15 – VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni dei servizi in oggetto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Ditta affidataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante.

Il Responsabile del procedimento controlla che i servizi, oggetto del presente capitolato, vengano svolti con la massima cura e diligenza.

Tutte le verifiche circa la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che la Stazione appaltante ritenga necessari.

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dr.ssa Margherita Malagoli, Responsabile del Servizio Eventi – Promozione Economica del Comune di Carpi in servizio presso il settore S2, mentre le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto saranno svolte dal Sig. Odo Semellini, del Servizio Eventi – Promozione Economica, settore S2 del Comune di Carpi.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA AFFIDATARIA

La Ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà Responsabile dell'esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Direttore dell'esecuzione del contratto indicato all'art. 15. **La Ditta affidataria deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell'esecuzione del servizio negli orari d'ufficio, tramite mail e cellulare.**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile dell'esecuzione del servizio in caso di incapacità o grave negligenza. La Ditta affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nel servizio.

Ogni variazione del Responsabile dell'esecuzione del servizio deve essere tempestivamente comunicata al Direttore dell'esecuzione del contratto e deve essere accompagnata dal deposito presso l'Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico, mentre i contratti attuativi discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità del Comune di Carpi, verranno formalizzati mediante corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d. lgs 50/2016.

Sono a carico della Ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle di bollo, nonché le imposte e tasse presenti e future, a esclusione dell'IVA.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Il fornitore si assume l'obbligo del versamento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, essendo i documenti di stipula generati dal portale MEPA soggetti al tributo nella misura di € 16,00.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Modena. E' sempre esclusa la giurisdizione arbitrale.

ART. 20 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente avviso, si rimanda al capitolato speciale di appalto e ad ogni altra normativa prevista dal codice civile, codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.50/2016), decreto semplificazioni (legge n. 120/2020), D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, Linee Guida di Anac, e a tutte le altre normative applicabili al presente contratto.

ART. 21 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Stazione appaltante trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.